



\_\_\_\_\_ (banca surrogante) a partire dalla rata con scadenza il \_\_\_\_\_.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

### DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- che la tipologia di contributo del mutuo agevolato in corso è \_\_\_\_\_  
(costante o variabile)  
e rimane invariata anche per il nuovo mutuo presso la banca surrogante fino a nuova operazione finanziaria;
- che la surrogazione non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto sono rispettate le seguenti condizioni:
- rispetto del tasso minimo a carico del mutuatario (attualmente pari all'1,5%) anche successivamente alla surrogazione; (*tale condizione non si applica ai mutui che beneficiano delle agevolazioni previste dai Piani straordinari in materia di edilizia abitativa per gli anni 2006/2007, 2008 e 2010*)
  - in caso di mutuo originario a tasso variabile, la percentuale di incidenza del contributo variabile sulla rata semestrale complessiva, quantificata alla stipula del primo contratto definitivo di mutuo con la banca surrogata, è pari a \_\_\_\_% e rimane invariata; (*tale condizione non si applica ai mutui che beneficiano delle agevolazioni previste dai Piani straordinari in materia di edilizia abitativa per gli anni 2006/2007, 2008 e 2010*)
  - il tasso di interesse proposto dalla banca surrogante è pari a \_\_\_\_\_ % e non supera il tasso del \_\_\_\_\_ % applicato dalla banca surrogata alla rata antecedente la surrogazione con scadenza il \_\_\_\_\_<sup>2</sup>
  - il numero di semestri del nuovo mutuo è pari a quelli residui al momento della surrogazione
  - le quote capitale del nuovo mutuo rimangono invariate rispetto al piano di ammortamento originario
- che l'importo del nuovo mutuo non supera il debito residuo pre-surrogazione.

Chiede / chiedono che ogni comunicazione sia inviata a:

- \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)
- \_\_\_\_\_  
(via, piazza, ecc... n. civico, c.a.p e comune)
- telefono n. \_\_\_\_\_
- fax \_\_\_\_\_
- casella di posta elettronica (e-mail) \_\_\_\_\_
- casella di posta elettronica certificata (PEC): \_\_\_\_\_

#### Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: svolgimento dell'istruttoria di competenza;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Comunità o il Territorio Val d'Adige a cui viene presentata la domanda;

<sup>2</sup> Vedi le note esplicative n. 2 e 3 a fine modulo.

- responsabile del trattamento è il Dirigente della Comunità o del Territorio Val d'Adige a cui viene presentata la domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n. 196/2003.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente / dei richiedenti, in presenza del dipendente addetto \_\_\_\_\_;  
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore / dei sottoscrittori.

### **Note esplicative**

(1) Le agevolazioni per i mutui sono previste dalle seguenti leggi provinciali:

- LP. 13 novembre 1992, n. 21;
- LP. 29 dicembre 2005, n. 20 art. 58 (piano straordinario 2006-2007)
- LP. 21 dicembre 2007, n. 23 art. 53 (piano straordinario 2008)
- LP. 28 marzo 2009, n. 2 art. 30 c. 4
- LP. 28 dicembre 2009, n. 19 art. 59 (piano straordinario 2010)

(2) Il tasso d'interesse applicato dalla banca surrogata alla rata antecedente la surrogazione può essere richiesto all'ente presso il quale si presenta domanda di surrogazione del mutuo.

(3) In caso di mutuo con contributo variabile il tasso di interesse è aggiornato già dalla prima rata surrogata.

(4) La domanda di surrogazione del mutuo agevolato può essere presentata entro i seguenti termini:

- dal 15 marzo al 31 maggio: la prima rata con la nuova banca decorre dal 1° luglio successivo
- dal 15 settembre al 30 novembre: la prima rata con la nuova banca decorre dal 1° gennaio successivo